

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2146

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANESE, ALIVERTI, PUJIA, PAGANELLI,  
SANGALLI, PIREDDA, RAVAGLIOLI**

Modifica all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441,  
in materia di vendita a peso netto delle merci

*Presentata il 21 gennaio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 agosto 1981, n. 441, che impone di vendere a peso netto ha risolto solo parzialmente gli abusi determinati dalla possibilità di vendere a tara-merce.

La complessa disciplina, prevista dal secondo comma dell'articolo 3 della legge suddetta, non garantisce adeguatamente i dettaglianti di prodotti ortofrutticoli: l'indicazione relativa al peso degli imballaggi, talvolta non corrisponde al peso reale, alterato magari da casuale esposizione delle cassette di legno ad intemperie ovvero ad altre cause ambientali.

L'Italia non può competere con gli altri Stati comunitari in queste condizioni: ecco perché le esportazioni dei nostri prodotti ortofrutticoli registrano costanti, sensibili cali.

È indispensabile, pertanto, garantire ad ogni livello di contrattazione il rispetto del peso netto e rivedere quelle disposizioni che consentono ancora di eludere lo spirito della legge n. 441 del 1981.

Per dare completa attuazione alla legge sul peso netto riteniamo che sugli imballaggi utilizzati per le vendite all'ingrosso debba essere indicato, con apposita etichetta, il peso del contenuto e non quello dell'imballaggio.

È una proposta volta a regolamentare ulteriormente il mercato dell'ortofrutta: essa non complica le contrattazioni in quanto anche con l'attuale sistema, al momento dell'acquisto, è necessario pesare i contenitori al fine di determinare, per differenza, il peso della merce.

La stessa operazione sarà fatta al momento di riempire gli imballaggi e sarà semplificata dall'obbligo, peraltro già imposto, di usare contenitori standardizzati anche nel peso.

Questa soluzione risponde, inoltre, all'esigenza di contenere il volume dei rifiuti in quanto, una volta eliminata ogni possibilità di equivoci sul peso dei contenitori, sarà più conveniente ed economico l'uso di imballaggi superleggeri, reso pos-

sibile dalla continua evoluzione delle tecniche produttive.

È evidente che in tal modo il mercato sarà più trasparente, si trarranno vantaggi dal punto di vista ambientale, si ridurrà l'impiego del legname al minimo indispensabile, ma, soprattutto, a distanza di oltre undici anni, si darà completa attuazione al principio che impone di vendere a peso netto, uniformando le nostre disposizioni a quelle vigenti negli altri Stati della CEE.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 1° aprile 1991, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Sugli imballaggi utilizzati per i prodotti di cui al primo comma venduti a peso netto deve essere riportato esternamente, anche a mezzo di etichettatura, in aggiunta alle indicazioni previste dalle norme in vigore, il peso del contenuto ».